

“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” (PdL 3537)

(Irene Bernardini¹)

L'obiettivo di tutelare i minori vittime dall'alta conflittualità tra i genitori in separazione e di garantire loro un maggior equilibrio tra le figure genitoriali, è da sempre al centro della filosofia e della pratica di noi mediatori familiari. Nel 1989, grazie al Comune di Milano, abbiamo potuto avviare il primo centro pubblico di mediazione familiare italiano, il centro GeA-Genitori ancora, proprio nella convinzione che entrambi i genitori, dopo la separazione, possano conservare e, in qualche misura, *condividere*, le loro funzioni affettive ed educative verso i figli. Questa esperienza, così come la fitta attività, da ormai sedici anni, di formazione e di promozione della mediazione familiare e di una nuova cultura della separazione, c'inducono oggi a nutrire qualche seria perplessità su una legge che in qualche misura mira ad *imporre* accordi e intese tra i genitori in separazione.

Senza che si mettano in atto parallelamente, o meglio prioritariamente, sostanziali e sostanziose azioni positive in termini di politiche sociali e culturali per le famiglie - finalizzate a sensibilizzare e costruire dal basso una consapevolezza tra i cittadini, la cultura della cogenitorialità e della responsabilità nei confronti dei bambini - ogni atto legislativo che *intimi* la via della condivisione ai genitori in conflitto rischia di generare ulteriori conflitti, e dunque danno ai minori.

Chiunque abbia un poco d'esperienza in questo sa che la difficoltà per tutti – genitori, bambini, operatori del diritto, consulenti tecnici e così via- non sta tanto nell'individuare accordi o provvedimenti ragionevoli o, per meglio dire, astrattamente adeguati all'interesse dei minori, ma nell'ottenere l'effettiva *esecuzione* e nel garantire la *sostenibilità* nel tempo delle misure prese o prescritte. Per questo occorre il consenso autenticamente guadagnato e un margine d'intesa reale e fondata tra le parti. E' già adesso esperienza comune che un affidamento congiunto imposto dall'esterno o subito può tradursi in uno stillicidio quotidiano di microconflittualità e/o nella paralisi d'ogni decisione.

Apprezziamo, sia chiaro, l'iniziativa di riformare l'attuale istituto dell'affidamento, che, quantomeno nella sua applicazione prevalente, ci pare effettivamente non più adeguato alle trasformazioni in atto, in particolare alla forte tensione a parificare i ruoli materno e paterno nell'esercizio delle cure parentali. Il processo decisionale in merito all'assegnazione dell'affidamento è oggi ancora fortemente connotato in senso valutativo (idoneità) e l'esito è troppo spesso quello, certamente non voluto, della marginalizzazione del ruolo, pressoché residuale, del genitore non affidatario (i"diritti di visita" ne evocano sul piano del linguaggio la miserevolezza) . E' utile insomma che la legge di questo Paese *accolga e promuova*, facendone un *principio ispiratore* d'ogni decisione, il valore inestimabile, per i piccoli ma anche per tutta la collettività, secondo cui un bambino deve crescere nell'amore, nelle cure e nel rispetto d'entrambi i genitori quand'anche essi scelgano di separare le loro vite.

¹ Presidente di *SpazioMeF-mediazione familiare e dintorni*; responsabile tecnica del **Centro GeA-Genitori ancora**, Servizio di mediazione familiare del Comune di Milano; Consulente tecnico d'ufficio per il Tribunale Ordinario e per la Corte d'Appello di Milano. irenebernardini@tin.it .

Questa legge, tuttavia, sembra procedere lungo una via sostanzialmente autoritaria e demagogica che rischia di alimentare e polarizzare il conflitto. Per un verso introduce una sorta di *deregulation* nella riorganizzazione dei rapporti personali e familiari tra genitori e figli: ma questi bambini avranno una casa prevalente o abituale, oppure saranno pendolari? cosa succederà a un diciottenne in conflitto, perlopiù fisiologico ma pur sempre turbolento, con la madre convivente se si deciderà che il padre gli passerà il mantenimento direttamente? e se poi il conflitto investe anche padre, e questi non paga più, chi è legittimato ad attivare un procedimento giudiziale? e che cosa vuol dire che “limitatamente alle decisioni su questioni d’ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”? come si stabiliscono le aree di competenza della vita quotidiana? D’altra parte, di fatto, ogni qual volta manchi l’accordo tra gli adulti, questa stessa legge enfatizza il ruolo prescrittivo del giudice.

Si è scelto, ci pare, di privilegiare la via “giudiziaria” alla risoluzione dello squilibrio tra ruolo paterno e ruolo materno (uno squilibrio insito nelle trasformazioni in atto nella famiglia tout court, e nella società, che il conflitto separativo rivela e radicalizza ma certo non genera di per sé) delegando di fatto, in caso di conflitto, all’ampia discrezionalità di *giudici perlopiù non specializzati* decisioni che incidono nella qualità più intima delle relazioni affettive tra le persone.

Noi temiamo che i genitori cui sia “ingiunto” di andare d’accordo si possano fissare persecutoriamente nel reciproco copione di controparte, di avversario: la microconflittualità che ne deriverebbe cadrebbe per intero sui bambini.

Ci pare che la nuova legge, mentre si richiama al valore indiscutibile dell’interesse del minore, sconti un impianto adultocentrico. Che si tratti di un’iniziativa che punta, del tutto legittimamente, a riequilibrare, a favore dei padri, il potere dei genitori dopo la separazione. Ma questo non necessariamente coincide con l’effettivo e concreto interesse dei figli, il cui bisogno principale, com’è noto a chiunque un bambino abbia conosciuto, è essere sottratto al conflitto, alla sua esperienza concreta e quanto mai dolorosa e distruttiva. Per un bambino, essere spartito tra due figure genitoriali quando si debba prescindere dalle loro condizioni esistenziali, relazionali, psicologiche, che non aderiscano convintamente al modello della condivisione, può non essere un buon modo per crescere. Si legge in un documento di precisazioni dell’Associazione “Crescere insieme” - che, com’è noto, è la principale ispiratrice e promotrice dei molti progetti di legge confluiti poi nel testo Paniz e che, nella persona del suo Presidente, professor Marino Maglietta, non perde occasione di intestarsi la stesura dell’articolato originario (testo Tarditi)- che la riforma “non propone per i casi in cui manchi l’accordo un affidamento congiunto obbligatorio, ma l’affidamento condiviso, ossia porzioni di esercizio esclusivo della potestà attribuite separatamente a ciascun genitore-...”. In un altro punto si legge che l’affidamento condiviso è “una sorta di doppio affidamento esclusivo”. Le *porzioni* di esercizio della potestà così come il *raddoppio* dell’affidamento possono forse soddisfare un adulto che voglia dirsi co-titolare della crescita dei propri figli, ma certo non può non sconcertare chiunque sia davvero impegnato, umanamente e professionalmente, a lavorare nell’interesse di un bambino, che ha bisogno di compattezza e continuità di vita e non di vivere la propria quotidianità scissa o replicata in base alle quote di potere che un triste negoziato tra i suoi genitori ha loro assegnato.

Sembra dunque che il tema sia quello del potere e del controllo. Tema rispettabile, che tuttavia ha poco a che vedere con il ben-essere di un bambino. Per questo noi da tempo riteniamo, forse con l'ingenuità da non giuristi, che sarebbe stato meglio spostare l'attenzione dall'idea di potestà/potere/possesso al concetto di (comune) responsabilità genitoriale, meglio definita nei diritti ma soprattutto nei doveri che comporta, associata a una rigorosa (auto)regolamentazione dei compiti del genitore convivente e di quello non convivente. In altri termini, non sarebbe stato meglio disfarci del termine stesso di affidamento, e sostituirlo con quello di comune responsabilità genitoriale? A livello psicologico e simbolico questo passaggio sarebbe rilevante: l'integrità della funzione genitoriale nella separazione, pur nella necessaria individuazione di compiti, aree di decisionalità e competenze differenti, contribuirebbe a fondare e alimentare una cultura della separazione più responsabile, contrasterebbe quel destino di orfanità parziale del "bambino separato" subdolamente implicito nel concetto di affidamento.

I punti riguardanti il mantenimento diretto, i vincoli al godimento della casa coniugale, la corresponsione diretta ai figli maggiorenni non possono non far risuonare alle orecchie di chi frequenti scenari e personaggi della scena separativa le rivendicazioni storiche dei "padri separati". Ma accanto a ottime ragioni vi è, nelle posizioni delle associazioni dei padri separati, il tentativo di recuperare valore e legittimazione al ruolo paterno per via prevalentemente giudiziaria e autoritaria. In effetti, la parte deteriorata del punto di vista maschile rischia qui di trovare una risonanza che fa torto alle aspirazioni più autentiche e sentite dei nuovi padri: qui s'invoca l'intervento della legge e dei giudici a riparare un danno che ha ben più profonde radici nel costume e nelle complesse trasformazioni della famiglia. La soggettività è assente. La relazione umana è una sola dimensione: quella, appunto, del controllo e del potere.

La nuova legge accoglie l'opportunità della **mediazione familiare**. Noi mediatori siamo molto sollevati nel leggere che di questo si tratta, di un'opportunità. In molti dei progetti di legge poi confluiti nel testo Paniz, così come nelle versioni precedenti di quel testo la mediazione aveva corso il rischio di essere snaturata e dunque vanificata nel suo potenziale d'efficacia dalla pretesa di renderla obbligatoria, almeno come passaggio burocratico, di chiedere al mediatore di riferire andamento ed esiti al giudice. Insomma di farne un ausilio per il giudice più che una risorsa per i cittadini. Ogni forma di automatismo o di prescrizione coatta della mediazione, che peraltro non ha dato buoni frutti là dove è stata applicata, vanificherebbe il potenziale di azione preventiva sul disagio infantile prodotto dal conflitto genitoriale, in quanto neutralizzerebbe in partenza il messaggio forte che l'offerta e l'esperienza della mediazione propone ai genitori in conflitto: la piena assunzione di responsabilità, il rigetto di ogni delega o rappresentanza istituzionale nel processo decisionale a favore dei figli, la scelta e la concreta praticabilità di un sodalizio genitoriale a fronte dello scioglimento della coppia coniugale. Questo è per così dire il principio attivo della mediazione familiare. Se si accetta questo punto di vista risulterà tra l'altro evidente come sia deprecabile che talora si intrecci l'opera di Consulente tecnico d'ufficio con la mediazione. Ci sono ancora magistrati, in certe realtà del Paese in cui la collaborazione tra giudici e mediatori è meno consolidata e meno sorvegliata, che tendono a riassorbire la figura del mediatore tra i suoi ausiliari, e conferiscono talora incarichi di Ctu includendo, nel quesito, anche quello di procedere a un tentativo di mediazione familiare. E' ovviamente compito anzitutto dei mediatori, per così dire, per bene (ma anche dei CTU) sottrarsi a questo che si configura come una sorta di inganno verso i

SpazioMeF-mediazione familiare e dintorni. Associazione di Promozione Sociale

Viale Piave 28 - 20129 Milano

02 89422021 / 02 29408165

www.spaziomef.it

genitori: l'inganno sta nel prospettare loro i modi e i tempi di una vera e propria mediazione, privata del requisito essenziale della riservatezza e dell'autonomia, dentro un contesto peritale, al termine del quale si ha, comunque sia, l'obbligo di fornire indicazioni a un Giudice, che su quella base prenderà decisioni che incidono sulla vita e sui diritti delle persone.

Accanto al sollievo per un'introduzione "leggera" della mediazione familiare nella procedura, restano tuttavia una riserva e una preoccupazione. La riserva riguarda la facoltà del giudice di rinviare l'adozione dei provvedimenti. Noi crediamo che mai la mediazione familiare debba coincidere con una forma anche solo indiretta di delega, di sospensione del giudizio, di differimento delle decisioni, di limitazione del pieno accesso dei cittadini alla giurisdizione. La mediazione può e vuole rappresentare una via alternativa per governare il conflitto tra genitori, ma non può e non deve comportare interferenze o differimenti nell'attività giurisdizionale. Quello che il mediatore chiede al giudice è solo tempo (non più lungo di un comune rinvio tra un'udienza e l'altra), autonomia, riservatezza.

La preoccupazione riguarda quel "avvalendosi di esperti". La mediazione familiare in materia di separazione e divorzio negli Stati Uniti e in Canada è routine, in Europa (Francia soprattutto, Belgio, Regno Unito, Svizzera, Spagna) si è largamente diffusa. Anche in Italia si assiste al proliferare d'iniziativa in questo campo. Ma, a parte alcune esperienze collaudate e consolidate, vi è il rischio concreto che la mediazione familiare si diffonda nel nostro Paese in modo improvvisato, attraverso la riconversione disinvoltata di approcci e competenze diverse (perizia, psicoterapia, consulenza legale ecc.), e non sostenuto da regole precise - sulla formazione degli operatori, sulla loro deontologia, sulla correttezza metodologica e dei rapporti istituzionali - a tutela degli utenti.

La formazione di un buon mediatore familiare è complessa perché deve preparare a compiti difficili e delicati: quello, ad esempio, di assumere temporaneamente, e senza sottrarla alla relazione, la rappresentanza del bambino (ma è una rappresentanza temporanea che ritorna ai genitori nell'arco del colloquio, una rappresentanza che non ha mai nulla di istituzionale, che mai sottrae quel particolare bambino alla rete di rappresentazioni ed affetti che lo legano a quei particolari genitori.); di assumere il suo punto di vista senza identificarsi; di portare in primo piano i suoi bisogni e le sue domande vincendo la tentazione di fornire anche le risposte, identificandosi così, quel che è ancora più pericoloso, con una sorta di supergenitore perfetto; deve reggere la frustrazione di essere un testimone, se pure attivo, appassionato e se necessario molto direttivo quanto alle regole del gioco, di un percorso altrui, un percorso che lui può solo aiutare a ritagliare, ma non può e non deve prescrivere; deve in qualche misura mettersi al servizio delle coppie di genitori che si trova di fronte, calibrandosi di volta in volta in funzione di quella mamma di quel papà e delle loro risorse affettive, culturali e relazionali; Il mediatore deve infine sapersi guardare dal rischio di un approccio mediatore ideologico o poco garantista che pieghi alla logica dell'accordo ad ogni costo il diritto delle persone a far valere, in ogni momento, le proprie ragioni in giudizio - cioè a litigare ad armi pari e con regole certe. Affrontare il conflitto tra genitori, vale a dire un compito tra i più impegnativi, può risultare per certi versi meno arduo per l'operatore se può appoggiarsi, o nascondersi, dietro a un ruolo "forte" come sono, se pure in modi diversi, quello del perito, dell'operatore sociale che si muove su mandato del giudice, o quello del terapeuta

SpazioMeF-mediazione familiare e dintorni. Associazione di Promozione Sociale

Viale Piave 28 - 20129 Milano

02 89422021 / 02 29408165

www.spaziomef.it

. Il mandato del Tribunale per gli uni, la rassicurante e autorevole complessità dell'approccio clinico per l'altro sono al tempo stesso ancora per fronteggiare la tempesta emotiva del conflitto. L'autorevolezza e/o il potere decisionale, e di riflesso la distanza emotiva garantita all'operatore, di cui il terapeuta o il perito o l'assistente sociale dispongono in partenza in virtù del ruolo e della fisiologica asimmetria dei rispettivi setting, il mediatore non solo non può ma non deve considerarle sue prerogative. L'autorevolezza, la credibilità deve conquistarsele sul campo in termini di fiducia. Il patrimonio teorico e tecnico derivante dalla clinica e dalle competenze giuridiche deve essere acquisito e poi, paradossalmente appunto, dimenticato, o meglio messo a servizio di finalità che non coincidono con quelle degli universi teorici di partenza.

Occorre dunque procedere al più presto (con un apposito atto legislativo o con linee guida ministeriali) a definire con rigore il profilo professionale, la deontologia del mediatore familiare nonché i criteri della formazione (di base e specifica) alla Mediazione familiare. In assenza di regole, il rischio è di vedere fiorire una pratica selvaggia della mediazione familiare: un intervento che se mal condotto e senza garanzie deontologiche può generare danni rilevanti alle persone. In primo luogo ai bambini.

Milano febbraio 2006